

applica il tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria fino al ripristino dell'indice di copertura di ingresso o, in alternativa, deve essere prestata fideiussione bancaria o equivalente a copertura dell'importo in essere, da ritirare al ripristino dell'indice di copertura di ingresso.

6. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato e alle cadenze temporali per l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio costante dei requisiti di patrimonializzazione, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni.

7. Per quanto concerne le funzioni di controllo, le attività e gli obblighi del gestore e la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni), si applicano i punti 2 e 3 dell'altra delibera all'odierno esame di questo Comitato, applicativa dell'art. 6, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge n. 133/2008 citata nelle premesse.

8. Entro novanta giorni dalla data della presente delibera, il Comitato agevolazioni emana le delibere applicative ivi previste.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, foglio n. I Economia e finanze, registro n. 185

10A03161

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Regione Abruzzo: proroga dei termini di impegno delle risorse di cui alle delibere 35/2005, 3/2006 e 160/2007, in considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009. (Deliberazione n. 114/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato

Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art.119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 35 (*G.U.* n. 237/2005), che, nel ripartire le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2005-2008, ha disposto che le risorse assegnate con la stessa delibera, non impegnate entro il 31 dicembre 2008 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano riprogrammate da questo Comitato;


Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 3 (*G.U.* n. 144/2006), che, nel ripartire le risorse FAS per il periodo 2006-2009, ha disposto che le risorse assegnate con la stessa delibera, non impegnate entro il 31 dicembre 2009 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano riprogrammate da questo Comitato;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 14 (*G.U.* n. 256/2006), che, nel disciplinare la «Governance» degli Accordi di programma quadro, strumento impiegato per l'utilizzo delle risorse FAS, consente la riprogrammazione di quelle risorse che non vengano impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti e fissa nuovi termini per l'impegnabilità delle risorse stesse;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n.160 (*G.U.* n. 135/2008), che dispone la riprogrammazione parziale delle assegnazioni poste con la citata delibera n. 35/2005, punto 5.1.1., a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca al fine di consentire il completamento dei programmi di competenza dello stesso Ministero, prevedendo altresì che le risorse riprogrammate debbano essere impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2009;

Considerato che, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, il termine di aggiudicazione dei lavori, in applicazione della citata delibera n. 14/2006, è fissato al 30 giugno 2009 per la delibera n. 35/2005 e al 31 dicembre 2009 per la delibera n. 3/2006;

Vista la nota n. 67931 del 22 giugno 2009 - successivamente integrata con le note n. 115082 del 19 ottobre e n. 117220 del 22 ottobre 2009 - con la quale la regione Abruzzo, a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, ha chiesto, per un numero limitato di interventi già individuati dalla regione stessa, un proroga di dodici mesi dei termini per l'impegno delle risorse assegnate con le delibere n. 35/2005, n. 3/2006, nonché con la



delibera n. 160/2007 relativamente ad alcuni interventi ricompresi nell'Accordo di programma quadro (APQ) «Ricerca e innovazione», stipulato tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e la Regione medesima;

Vista la proposta n. 28345 del 4 novembre 2009 e la allegata nota informativa con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha valutato positivamente la richiesta regionale, in considerazione della particolare situazione in cui versa la regione Abruzzo a seguito dei predetti eventi sismici che hanno comportato un rallentamento delle attività in corso, della circostanza che le richieste riguardano interventi localizzati nell'area terremotata, del limitato slittamento temporale che la proroga comporta, nonché della contenuta entità delle somme per cui si chiede la proroga indicate nella stessa nota informativa;

Ritenuto, in via straordinaria, di dover accogliere tale proposta condividendo le valutazioni espresse in merito dalla regione Abruzzo e dal Ministero proponente;

Delibera:

Sono disposte, in via straordinaria, le seguenti proroghe di dodici mesi dei termini attualmente previsti per l'impegno delle risorse del FAS assegnate alla regione Abruzzo con le delibere di questo Comitato nn. 35/2005, 3/2006 e 160/2007:

il termine per l'aggiudicazione delle risorse assegnate alla regione Abruzzo con la delibera n. 35/2005 è prorogato dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010, limitatamente agli interventi di cui alla nota regionale n. 115082 del 19 ottobre 2009, 1° elenco allegato;

il termine per l'aggiudicazione delle risorse assegnate alla regione Abruzzo con la delibera n. 3/2006 è prorogato dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, limitatamente agli interventi di cui alla nota regionale n. 115082 del 19 ottobre 2009, 2° elenco allegato;

il termine per l'aggiudicazione delle risorse di cui alla delibera n. 160/2007, ricomprese nell'ambito dell'APQ «Ricerca e innovazione» richiamato in premessa, è prorogato dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, limitatamente agli interventi di cui alla nota n. 117220 del 22 ottobre 2009, 3° elenco allegato.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. I Economia e finanze, foglio n. 214

10A03162

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Assegnazione di risorse a carico del Fondo infrastrutture per il progetto definitivo per l'adeguamento normativo degli impianti di segnalamento e sicurezza delle ferrovie Sud-Est. (Deliberazione n. 106/2009).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-quinquies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della con-

